



Promemoria n. 20

Servizio fitosanitario federale (SFF)

Data: 18.03.2024

Numeri di riferimento/incartamento: 2021-04-13/1 / sac/gnl

Documento e versione:

MB 20 24.03

Protezione del suolo nella coltivazione di materiale vegetale in pieno campo dalle larve di *Popillia japonica*

1. Considerazioni generali e campo d'applicazione

I seguenti requisiti si basano sull'ordinanza del 31 ottobre 2018 sulla salute dei vegetali (OSaIV; RS 916.20), sull'ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaIV-DEFR-DATEC; RS 916.201) e sulla decisione generale del 18 marzo 2024 dell'Ufficio federale dell'agricoltura UFAG per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman, Cantoni interessati: Ticino, Vallese, Grigioni (FF 2024 618).

I requisiti descritti si applicano alla produzione in pieno campo di vegetali con radici nella terra o in un substrato di coltivazione composto da sostanze organiche solide, se vengono prodotti in un focolaio d'infestazione interessato da *Popillia japonica*, in una zona infestata o in una zona cuscinetto, e se i vegetali devono essere spostati o messi in commercio. La produzione di tappeti erbosi non è trattata in questa sede, poiché sottostà ad altre misure.

Restano salve le disposizioni delle suddette ordinanze.

2. Contesto

Nonostante le misure di eradicazione, dalla fine del 2020 il coleottero giapponese (*Popillia japonica*) si è insediato in parte del Canton Ticino e del Canton Vallese e un'eradicazione non è più possibile. Pertanto, in una decisione generale l'UFAG ha delimitato delle zone infestate nelle quali il coleottero giapponese è diffuso, al fine di evitare l'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo da quarantena mediante misure di contenimento mirate. Attorno alle zone infestate sono state delimitate delle zone cuscinetto. Lo spostamento e la messa in commercio di merci a rischio all'interno delle due zone e al di fuori di esse sono vietati. Sono escluse dal divieto le merci di aziende che adempiono i requisiti di cui all'allegato 3 della decisione generale del 18 marzo 2024 dell'UFAG per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman, Cantoni interessati: Ticino, Vallese, Grigioni (FF 2024 618). Anche se si presenta un nuovo focolaio d'infestazione in una zona finora indenne per la quale, conformemente alla Direttiva n. 7

dell'UFAG¹, devono essere attuate misure di eradicazione, vige la procedura spiegata nel presente promemoria.

3. Protezione dalle larve del coleottero giapponese: perché e quando è necessaria questa misura?

Per evitare l'ulteriore diffusione del coleottero giapponese, i vegetali con radici nella terra o in un substrato di coltivazione possono essere spostati all'interno di determinate zone (v. sotto) o al di fuori di esse soltanto se vengono adottate misure supplementari. Ciò è necessario in quanto il coleottero giapponese, senza tali misure di lotta, può deporre uova nel terreno e attraverso i vegetali l'organismo da quarantena si diffonderebbe ulteriormente in Svizzera e nell'UE. Concretamente le misure sono necessarie nei seguenti casi:

- a. un'azienda è interessata da un nuovo **focolaio d'infestazione**² e intende spostare o mettere in commercio al di fuori di tale focolaio vegetali con radici nella terra o in un substrato di coltivazione;
- b. un'azienda si trova all'interno di una **zona infestata** e intende spostare o mettere in commercio all'interno di tale zona o al di fuori di essa vegetali con radici nella terra o in un substrato di coltivazione;
- c. un'azienda si trova all'interno di una **zona cuscinetto** e intende spostare o mettere in commercio all'interno di tale zona o al di fuori di essa vegetali con radici nella terra o in un substrato di coltivazione.

4. Protezione dalle larve del coleottero giapponese: quali possibilità ci sono?

- a. La produzione e lo stoccaggio provvisorio dei vegetali avvengono in un'infrastruttura a prova d'insetto.
- b. Le radici vengono lavate e il terriccio o il substrato di coltivazione viene rimosso completamente prima dello spostamento.
- c. Il suolo deve essere protetto, coprendolo o mantenendolo privo di malerbe (attuazione cfr. punto 5).

5. Protezione del suolo: come devono essere attuate concretamente queste misure?

Dal 1° giugno al 30 settembre (periodo di volo del coleottero giapponese) il suolo intorno ai vegetali deve essere protetto al fine di evitare che il coleottero giapponese deponga le sue uova. Le modalità di attuazione di questa misura dipendono dal tipo di produzione.

a. **Vegetali in vaso con un diametro uguale o superiore a 30 cm**

La superficie di tutto il vaso è protetta da una copertura a prova d'insetto (p.es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco).

b. **Vegetali in vaso con un diametro inferiore a 30 cm**

I vasi devono essere sollevati da terra (p.es. su tavoli da lavoro) o essere posati su una superficie sigillata. Inoltre devono essere tenuti privi di malerbe o protetti con una copertura a prova d'insetto (p.es. tessuto non tessuto, sabbia, fibre di cocco).

c. **Vegetali in pieno campo**

¹ La Direttiva n. 7 – Sorveglianza e lotta al coleottero giapponese (*Popillia japonica* Newman) può essere consultata sotto www.salute-dei-vegetali.ch > *Basi legali* > *Informazioni complementari* > *Direttive e piani di emergenza*.

² Se si verifica una nuova infestazione da coleottero giapponese, il Cantone interessato, mediante decisione, delimita un focolaio d'infestazione. Le aziende interessate sono informate immediatamente.

Il terreno deve essere mantenuto privo di malerbe con una lavorazione regolare (min. 4 volte) fino a una profondità di 15 centimetri o coperto con una copertura a prova d'insetto. Come materiale può essere utilizzato ad esempio un telo per la pacciamatura. La superficie coperta deve avere un raggio di almeno 70 centimetri intorno alle zolle di terra dei vegetali (cfr. figura 1).




Figura 1

Se la distanza tra i vegetali è inferiore a quella che dovrebbe essere coperta secondo questa definizione, è possibile coprire le file di vegetali in maniera continua. A tal proposito è importante che la copertura con una protezione a prova d'insetto su entrambi i lati delle file di vegetali sia di almeno 70 centimetri intorno alle zolle di terra dei vegetali (cfr. figura 2).




Figura 2

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

sig. Peter Kupferschmied

Per la direzione del SFF